

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2623

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**CARTA, DEL RIO, FONTANA ELIO, GRIPPO, MORA
GIAMPAOLO, PADULA, SEGNI, SILVESTRI, ZARRO, ZURLO**

Presentata il 26 maggio 1981

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta
sulla Loggia Massonica P2

ONOREVOLI COLLEGHI! — La pubblicazione degli elenchi di presunti affiliati alla Loggia Massonica P2 ha rivelato l'esistenza di un centro di potere occulto parallelo e concorrente con quello legittimo rappresentativo dell'ordine democratico, fondato sulla sovranità popolare.

Non è questa la sede per indicare gli elementi che militano a favore dell'autenticità dell'elenco, la cui ingegnosa formulazione per incastri progressivi rivela un alto grado di sofisticazione. Né ci riguarda soffermarsi, almeno per questo momento, sulle differenti posizioni: dall'aspirante, all'affiliato, al garante e così via, via, fino al venerabile maestro, Licio Gelli, indiziato per gravi reati dalle Procure di Milano e di Roma.

Fuori luogo quindi una disamina sulle diverse responsabilità, mentre si manifesta indispensabile pervenire a certezze su una ricostruzione attenta dei caratteri essenziali della Associazione, delle regole che la governavano, dei metodi di proselitismo come dei metodi di penetrazione

nei centri nevralgici dello Stato; l'accertamento delle connivenze nazionali ed internazionali, dei rapporti spesso oscuri con i settori economico-finanziari, una sorta di mutuo soccorso con diramazioni della mafia e della delinquenza comune.

È indispensabile, e solo il Parlamento può fare una indagine approfondita sugli scopi che potevano essere diretti, con notevole tasso di pericolosità, tenuto conto delle dimensioni della Associazione, della sua articolazione per competenza e per territorio, a modificare, attraverso un processo di destabilizzazione politica, l'assetto stesso dello Stato democratico.

La gravità delle conseguenze di cui si avvertono solo le punte emergenti, come di un *iceberg*, l'ambiguità non certo casuale dei progetti e degli intrecci, tra i quali possono raccogliersi le trame di un impegno con dimensioni che trascendono i confini nazionali.

La Procura della Repubblica di Milano aveva disposto, come si ricorda, la perquisizione negli uffici del Gelli, nello

ambito dell'istruttoria di alcuni delitti connessi al caso Sindona. Per questa ragione gli atti venivano inviati sia al Presidente del Consiglio che alla Commissione Sindona.

Il Presidente del Consiglio nominava un Comitato d'inchiesta ai fini di accertare il requisito della segretezza della Loggia P2.

La Procura della Repubblica di Roma, prima ancora di contestare altri reati al venerabile maestro Gelli, individuava nel sodalizio una associazione per delinquere.

Ora a parte l'esattezza di questa definizione è giusto porre alcuni punti fermi in relazione a nuove contestazioni, nonché all'imponente materiale oggi a disposizione del Parlamento.

Bisogna guardarsi dal tentativo, per la verità piuttosto rozzo, di accreditare l'allarme che l'Autorità giudiziaria voglia colpire la Massoneria come tale, individuando una sorta di reato nuovo e vulnerando gravemente la libertà di associazione prevista dall'articolo 18 della Costituzione.

Per la verità, se la memoria non ci inganna, neppure il regime fascista che combatté fino al loro scioglimento le Logge Massoniche, individuò un reato nell'appartenenza alla Massoneria (si vedano al riguardo i lavori preparatori della legge 26 novembre 1925, n. 2029).

La dittatura fece incarcerare e deportare alti dignitari massonici, contestando però loro una opposizione al regime con attività politiche. L'articolo 18 della Costituzione stabilisce che « i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli per la legge penale ».

Pertanto, se un gruppo di presunti affiliati alla Loggia P2, si fossero associati tra loro, approfittando della organizzazione stessa, per commettere delitti politici o comuni collegati o meno col caso Sindona, sussistono gli indizi di un reato sul quale è giusto che l'Autorità giudiziaria indaghi. Non vi è nulla in ciò di arbitrario, ma vi è anzi l'autorevole conferma del superamento dei divieti posti alla libertà di associazione dal regime fascista. È pacifico che i fini vietati « ai singoli dalla legge penale » sono riconducibili a quelli

che consistono nell'esecuzione e nella preparazione di delitti. Il nostro codice penale prevede all'articolo 416 esplicitamente « l'associazione per delinquere quando tre o più persone si associano per commettere delitti ». Esempi tipici di questo ordinamento sono la mafia e la camorra. Svariata la gamma dei delitti, dall'omicidio, al sequestro di persona ai delitti valutari. Ipotesi specifiche di associazione sono previste dagli articoli 305, cospirazione politica mediante associazione, 306 banda armata, nel codice penale e le associazioni che perseguono finalità antidemocratiche proprie del disciolto partito fascista, articoli 1 e 2 della legge 20 giugno 1952, n. 645. Le associazioni sovversive nei limiti di cui all'articolo 270 del codice penale, le associazioni di carattere militare che perseguono anche indirettamente scopi politici, articolo 1 del decreto legislativo 14 febbraio 1948, n. 43, ratificato con legge 17 aprile 1956, n. 461.

Ferma questa rapida sintesi, si rende necessaria una indagine del Parlamento diretta non solo e non tanto all'accertamento del carattere segreto ed esplicitamente vietato dall'articolo 18 con precise conseguenze in caso di violazione a norma dell'articolo 212 del testo unico di pubblica sicurezza per i dipendenti dello Stato, quanto la ricostruzione di un disegno organicamente finalizzato per quanto ci è dato evincere fino a questo momento, ad un progetto chiaramente eversivo. Per questo ci sembra riduttiva una indagine affidata ad altra Commissione istituita con ben definiti obiettivi (Commissione Sindona) e una forzatura quella di estenderne le competenze.

Comunque è interesse di tutti e principalmente dello Stato conoscere le reali dimensioni di un fenomeno così allarmante e nel contempo non procedere a pericolosi linciaggi o a privarsi per una diabolica congiura di servitori fedeli, leali e preparati.

Ciò esige che l'indagine sia quanto possibile rapida per non lasciare spazi a sospetti che possono intossicare la vita pubblica e minare le basi stesse della democrazia.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

È istituita una Commissione parlamentare d'inchiesta al fine di accertare i caratteri essenziali della Associazione segreta Loggia P2, i suoi metodi di penetrazione negli organi più delicati dello Stato, le complicità con funzionari civili e militari, con gruppi politici ed economici nazionali ed internazionali, ed i suoi reali obiettivi alla stregua della documentazione acquisita e di quella che può essere acquisita dagli ulteriori accertamenti dell'Autorità giudiziaria.

ART. 2.

La Commissione è composta da 10 senatori e 10 deputati, scelti rispettivamente dal Presidente del Senato e dal Presidente della Camera dei Deputati in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari.

Il Presidente della Commissione è scelto di comune accordo dai presidenti delle due Assemblee, al di fuori dei componenti della Commissione, tra i parlamentari dell'una e dell'altra Camera.

La Commissione elegge nel suo seno due Vicepresidenti e due Segretari.

ART. 3.

La Commissione parlamentare di inchiesta procede alle indagini ed agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.

In nessun caso è opponibile il segreto bancario.

ART. 4.

La Commissione può richiedere copia di atti e documenti relativi ad istruttorie o inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti.

La Commissione stabilisce di quali atti o documenti non si deve fare menzione nella relazione in ordine alle esigenze istruttorie attinenti ad altre inchieste in corso.

ART. 5.

La Commissione può avvalersi della collaborazione di tutti gli organi ed uffici delle Amministrazioni dello Stato, di esperti e di ogni altra collaborazione che ritenga necessaria.

ART. 6.

I componenti la Commissione parlamentare d'inchiesta, i funzionari e il personale di qualsiasi ordine e grado addetti alla Commissione stessa ed ogni altra persona che collabora con la commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta, oppure ne viene a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio, sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda le deposizioni, le notizie, gli atti e i documenti acquisiti al procedimento di inchiesta.

Salvo che il fatto costituisca un più grave delitto, la violazione del segreto è punita a norma dell'articolo 326 del codice penale.

Le stesse pene si applicano a chiunque diffonda in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, notizie, deposizioni, atti o documenti del procedimento di inchiesta, salvo che per il fatto siano previste pene più gravi.

ART. 7.

Le conclusioni dei lavori della Commissione, devono essere presentate al Senato della Repubblica ed alla Camera dei Deputati entro sei mesi dal suo insediamento.

ART. 8.

Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per l'altra metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.

ART. 9.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.